

REGOLAMENTO (CEE) N. 3906/90 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 1990

che fissa, per la campagna 1991, il livello previsionale globale d'importazione dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 546/86 della Commissione, del 27 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 237/87⁽²⁾, in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 546/86, per taluni prodotti della pesca importati in Spagna e in Portogallo occorre stabilire, secondo un metodo determinato, un livello previsionale globale d'importazione distinguendo per ciascun prodotto una parte intracomunitaria stabilita in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo 2;

considerando che i contingenti d'importazione dei prodotti soggetti alle restrizioni quantitative sono stati eliminati per quanto concerne la Repubblica portoghese; che questi prodotti non devono pertanto essere più sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che, per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 546/86, è opportuno fissare per la campagna

1991 e per ciascun prodotto interessato il livello previsionale globale d'importazione nonché la relativa parte intracomunitaria, suddividendola in quattro quote trimestrali in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 546/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 1991, il livello previsionale globale d'importazione e la relativa parte intracomunitaria suddivisa in quattro quote trimestrali sono fissati come indicato in allegato per ciascuno dei prodotti della pesca importati in Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARIN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 13.